Bur n. 64 del 20/07/2007

(Codice interno: 198618)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2051 del 03 luglio 2007

Disposizioni attuative per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, ex articolo 105 DPR 285/90. Revisione ed integrazione della DGR n. 1533 del 14 giugno 2002.

[Sanità e igiene pubblica]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, *ndr*) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112, recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", titolo IV, capo I, Tutela della Salute, ha trasferito alle regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi "in tema di salute umana e sanità veterinaria" (art. 114).

Successivamente, il D.P.C.M. 26.05.2000, alla lettera c) della tabella A) allegata al decreto, ha individuato tra le funzioni trasferite alle regioni, con decorrenza 1.01.2001, "le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria", D.P.R. 285/90, prima di competenza statale.

Con la DGR 1533 del 14 giugno 2002 la Regione ha definito il procedimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni indicando, fra l'altro, la documentazione ed i pareri che gli istanti devono produrre alla Regione.

Al punto 2.2. dell'allegato alla DGR 1533/2002 è stato disciplinato il procedimento per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, ex articolo 105 del DPR 285/90.

Nel corso di questi anni è emersa l'esigenza di modificare il procedimento già disciplinato, per precisare meglio requisiti necessari ad evitare inconvenienti di carattere igienico - sanitario che possono conseguire dal processo di trasformazione del cadavere. Infatti, l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata consente di collocare la salma in luoghi diversi dal cimitero che non sono stati pensati come luoghi specifici per accogliere le salme e che, quindi, possono non avere le caratteristiche tecniche e igienico -sanitarie previste per i cimiteri.

Per l'elaborazione delle integrazioni e modifiche alle disposizioni applicative relative alle autorizzazioni alle tumulazioni privilegiate è stata coinvolta, per gli aspetti igienico - sanitari e medico-legali, la Commissione Consultiva Regionale per le Autorizzazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nella seduta del 18 dicembre 2006, la Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica della disciplina della DGR 1533/2002 nella parte relativa alle tumulazioni privilegiate fuori dal cimitero (articolo 105 del DPR 285/90).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale in seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visti il Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24/1993 approvata con D.M. 24.06.1993.

Visto l'articolo 114 del D. Lgs. 31.03.1998 n.112.

Visto il D.P.C.M. 26.05.2000 che ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni "le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria", D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Visto l'articolo 28 comma 2 della Legge Regionale n.1 del 10.01.1997.

Vista la DGR n. 1533 del 14 giugno 2002.**]**

delibera

1. di approvare l'**allegato A** alla presente deliberazione, contenente "Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri" che sostituisce il punto 2.2. dell'allegato alla DGR 1533 del 14 giugno 2002.